

IL GLOSSARIO DELLA FATTURA ELETTRONICA E DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI

A CURA DI **Alessandro Mastromatteo** e **Benedetto Santacroce**

B

● **B2B e B2C**

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda la certificazione fiscale delle operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio nazionale, comprendendovi quindi non solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate nei confronti di soggetti passivi Iva (B2B: business to business) ma anche verso i consumatori finali (B2C: business to consumer).

C

● **Casse itineranti**

È un'ipotesi che si realizza quando, ad esempio, le attività di commercio al dettaglio nonché di somministrazione di alimenti e bevande vengono effettuate in forma appunto itinerante. Ciò può realizzarsi in alcuni luoghi come stadi, stazioni ferroviarie e simili, cinema, teatri e altri luoghi pubblici oppure ancora possono venire ad esistenza attraverso le cosiddette «manifestazioni temporanee». Queste ultime vengono di solito organizzate da privati o da enti pubblici in occasione di alcune ricorrenze e richiedono la presentazione della Scia temporanea di avvio dell'attività da parte di ciascun partecipante. In presenza delle casse itineranti, sarà possibile utilizzare il proprio RT, prelevato dallo stesso punto vendita, attraverso cui avverrà la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anche senza una localizzazione fissa.

● **Codice destinatario**

Serve a recapitare la fattura elettronica e deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri corrispondente a uno dei codici che il Sistema di interscambio (Sdi) attribuisce ai soggetti accreditati; oppure utilizzare il codice convenzionale a sette zeri sia nei casi di fattura destinata ad un soggetto che riceve tramite Pec, quando indicata tale casella nel campo «PecDestinatario», sia nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico su cui recapitare il file. Per il ciclo attivo estero, in luogo dell'esterometro, si possono trasmettere i dati della fattura utilizzando il codice convenzionale a sette «X».

● **Corrispettivo telematico**

Si tratta di una nuova procedura

telematica che consente ai commercianti al minuto, ristoranti, alberghi e, più in generale, a tutti coloro che svolgono le attività previste dall'articolo 22 del Dpr 633/1972, di trasmettere con sicurezza e affidabilità i dati degli incassi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, trasformando così i vecchi scontrini e ricevute fiscali negli «scontrini elettronici». La trasmissione dei corrispettivi telematici, oltre a far venire meno l'obbligo di tenuta del relativo registro disciplinato dall'articolo 24 del Dpr 633/1972, completa e semplifica il processo di certificazione fiscale, avviato a decorrere dal 1° gennaio 2019 con l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

D

● **Distributori automatici**

I distributori automatici (o anche detti vending machine) sono dei macchinari che erogano prodotti e servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento mediante uno o più periferiche di pagamento. Possono essere con o senza porta di comunicazione. Qualora sia presente, la porta di comunicazione consente di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi direttamente all'agenzia delle Entrate. In riferimento a tale ipotesi, si segnala poi che il legislatore fiscale ha ulteriormente abbreviato i tempi prevedendo, già a partire dal 1° aprile 2017, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

● **Documento commerciale**

È un documento idoneo a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (Dlgs 127/2015). Può essere emesso in tre tipologie: vendita o prestazione, reso merce, annullamento. A fini civilistici, costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta. Inoltre, previa indicazione dell'identificativo fiscale dell'acquirente, lo stesso può avere anche una validità ai fini fiscali, consentendo ad esempio la deduzione e la detrazione degli oneri rilevanti ai fini Irpef. Il docu-

mento commerciale andrà così a sostituire scontrini e ricevute fiscali. Resta, tuttavia, fermo l'obbligo di emissione della fattura qualora richiesta dal cliente.

E

● **E-fattura**

È un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica allo Sdi (Sistema di interscambio) e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica allo Sdi può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture.

Il file in formato strutturato Xml per poter essere infatti inviato al cessionario o al committente deve necessariamente passare attraverso il Sistema di interscambio, il quale si comporta come un vero e proprio postino elettronico che, al pari della posta cartacea, richiede l'individuazione e l'inserimento del mittente e del destinatario. Una fattura emessa o trasmessa non in formato Xml e non attraverso lo Sdi si considera come non emessa.

● **Esoneri**

Non c'è obbligo di emissione di fattura elettronica nei confronti di soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio nazionale. Nei confronti dei soggetti «non residenti identificati in Italia» (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), vi è l'obbligo di emettere le fatture elettroniche via Sdi oppure di trasmettere l'esterometro.

Sono espressamente esonerati dall'obbligo di emissione (ma potrebbero emetterle) i soggetti passivi che rientrano nel regime fiscale di vantaggio e nel regime forfetario nonché gli agricoltori che applicano il regime speciale agricolo. Non tenute all'emissione sono anche le associazioni sportive dilettantistiche che, per l'esercizio di attività commerciali, hanno conseguito nell'anno precedente ricavi non superiori a 65 mila euro. Infine, la legge 145/2018 ha introdotto per il 2019 un vero e proprio divieto di emissione di e-fattura (e non più un esonero come originariamente previsto) per gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera sanitaria (TS).

Tale divieto è stato successivamente esteso a tutti gli esercenti professioni sanitarie, anche se non tenuti all'invio dei dati al sistema

TS, limitatamente alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche con successiva estensione anche agli esercenti la professione di veterinario. Con riferimento agli esoneri previsti in tema di corrispettivi telematici si rinvia alla successiva lettera "O".

● **Esterometro**

Pertutte le operazioni attive e passive con l'estero per le quali non sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica (e quindi quelle con clienti e/o fornitori Ue o extra-Ue), e con esclusione delle fatture di importazione e di esportazione le quali verranno gestite come informazione direttamente dall'autorità doganale e ad esclusione delle fatture elettroniche ricevute o emesse nei confronti di questi soggetti, bisogna inviare una comunicazione dei dati all'amministrazione finanziaria, con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione della fattura attiva o di registrazione di quella passiva.

F

● **Fattura semplificata**

La fattura semplificata (sia tradizionale che elettronica) è caratterizzata da un minor numero di dati informativi da indicare rispetto a quelli presenti nelle ipotesi di fattura ordinaria disciplinata dall'articolo 21 del decreto Iva. Ad esempio, è sufficiente indicare l'ammontare complessivo del corrispettivo in luogo della distinta esposizione di imponibile e imposta

oppure, relativamente ai dati del cliente, il solo numero di partita Iva. Sul punto si segnala la recente novità, introdotta con Dm Economia del 10 maggio 2019 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 24 maggio), che ha previsto un innalzamento del limite dell'importo totale da 100 a 400 euro. L'agenzia delle Entrate ha così aggiornato le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica semplificata.

M

● **Moratoria**

Per un periodo di sei mesi per i contribuenti trimestrali (e quindi dal 1 gennaio al 30 giugno 2019) e di 9 mesi per i contribuenti mensili (e quindi sino al 30 settembre 2019), la fattura elettronica potrà essere emessa in ritardo senza applicazione di sanzioni, a condizione che l'emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell'Iva di periodo, o comunque le sanzioni saranno ridotte al 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione

periodica del mese o trimestre successivo. La moratoria opera naturalmente anche nei riguardi del cessionario/committente che non abbia ricevuto e-fattura ovvero abbia erroneamente detratto l'imposta non procedendo alla regolarizzazione con autofattura-denuncia in assenza di fattura elettronica o con ravvedimento operoso.

O

● **Operazioni marginali escluse**

Il Dm Economia del 10 maggio 2019 ha individuato le ipotesi di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri («scontrino elettronico»). Tra queste vi rientrano le «operazioni marginali», ossia quelle che non superano l'1% del volume d'affari complessivo realizzato nel 2018. Si tratta comunque di un esonero provvisorio, cioè valido sino al 31 dicembre 2019.

Per le operazioni esonerate, come quelle marginali, gli esercenti non dovranno emettere il documento commerciale ma dovranno comunque continuare ad annotare le operazioni nel registro dei corrispettivi e, laddove previsto, rilasciare lo scontrino o la ricevuta al cliente finale.

R

● **Registratore telematico**

Il registratore telematico (RT) è un dispositivo in grado di memorizzare e inviare i dati dei corrispettivi derivanti dalla vendita di beni o servizi generando inoltre a fine giornata un file Xml che viene poi trasmesso direttamente per via telematica all'agenzia delle Entrate. Tale strumento tecnologico deve necessariamente garantire l'autenticità e l'inalterabilità dei dati. Una volta acquistato, il RT deve essere censito, attivato (vale a dire abbinato alla partita Iva dell'esercente titolare dei corrispettivi) e messo in servizio con la prima trasmissione utile. Possono rientrare in questa categoria anche i registratori di cassa ad oggi esistenti purché adattati in modo da rispettare i requisiti tecnici previsti nelle specifiche tecniche per il registratore telematico.

S

● **Scontrino di cortesia**

Lo scontrino di cortesia viene normalmente utilizzato dal destinatario di un regalo al fine di effettuare un reso o usufruire della garanzia sul prodotto venduto. Viene definito muto per l'assenza del prezzo e per l'indi-

cazione di soli alcuni elementi quali data, ora, numero progressivo di emissione e dati identificativi dell'emittente. Con l'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, tale scontrino potrà continuare ad essere emesso dall'esercente attraverso l'appendice che si trova in calce al documento commerciale; quest'ultima, difatti, può essere utilizzata che può essere utilizzata per dare evidenza di alcune informazioni aggiuntive e che è possibile eventualmente staccare.

● **Server telematico**

Il server RT è un tipo di infrastruttura tecnologica utilizzabile nelle realtà commerciali con più di 3 punti cassa, conforme ai parametri della normativa fiscale, finalizzato a raccogliere i dati dei diversi punti cassa presenti in negozio, sigillarli secondo le specifiche modalità indicate dalle Entrate e inviarli in via telematica direttamente all'Agenzia. Si ha pertanto un unico punto di raccolta, rappresentando tale server RT una sorta di concentratore di tutte le informazioni raccolte dalle singole postazioni. È possibile, tuttavia, configurare il server RT solo in presenza delle seguenti condizioni: punto vendita con almeno tre punti cassa; certificazione del bilancio d'esercizio; adozione efficiente del sistema di controllo interno in base al «Modello di organizzazione, gestione e controllo» del Dlg 231/2001; previsione di un server RT per ogni diverso identificativo Rea (iscrizione esercizi di vendita al Registro imprese).

● **Strumenti tecnologici**

L'articolo 2, comma 3, del Dlg 127/2015 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Allo stato attuale tali strumenti sono rappresentati dal registratore telematico (RT), dal registratore di cassa adattato, dal server RT, da una procedura web messa a disposizione gratuitamente in un'area riservata del sito delle Entrate e accessibile anche da dispositivi mobili. Come previsto dalle specifiche tecniche (versione 7.0 del 18 aprile 2019), con successivi provvedimenti dell'Agenzia potranno essere individuati ulteriori strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica.

